

## **COMUNE DI BONDONE**

Provincia di Trento

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA ALLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI BONDONE ALLA DATA DEL 31/12/2020**

L'ORGANO DI REVISIONE

**Sonia Rossi – dottore commercialista**

Passaggio B. Disertori n. 15 – 38121 Trento (TN)

Tel. +39 0461 097165 pec sonia.rossi@pec.odctrento.it

Verbale n. 6 del 20/12/2021

**Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto  
"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bondone alla  
data del 31/12/2020."**

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 14/12/2021 la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bondone alla data del 31/12/2020*".

Visto

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;
- che ai sensi dell'art. 7 comma 11 della LP 19/2016 la razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18, comma 3 bis 1 della LP 1/2005 e dall'articolo 24, comma 4, della LP 27/2010 è stata effettuata per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e per quel che concerne il Comune di Bondone ciò è avvenuto con delibera consiliare n. 19 del 27.12.2018, aggiornata negli anni successivi con delibera n. 21 del 16.12.2019 e decreto del commissario straordinario n. 15 del 24.12.2020;
- che giunge ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali precitate e che pertanto ogni Ente locale deve sottoporre tutte le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 comma 1 lettera l) del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 comma 3 bis1 della LP 1/2005;
- l'art. 18 della L.P. 1/2005, il quale al comma 3 bis 1 elenca i presupposti, dei quali è sufficiente l'esistenza anche di uno solo, per l'adozione da parte del Comune di un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, come di seguito riportati:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

### **RILEVATO**

che il Comune di Bondone alla data del 31.12.2020 deteneva partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- E.S.Co. B.I.M. E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.
- GEAS SPA
- TREGAS SRL
- GIUDICARIE GAS
- CONSORZIO ELETTRICO DI STORO
- TARENTINO DIGITALE SPA
- TARENTINO RISCOSSIONI SPA

ed INDIRETTE nelle seguenti società:

- CENTRO SERVIZI CONDIVISI, tramite Trentino Digitale e Trentino Riscossioni
- FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPARAZIONE SOC. COOP.
- CASSA RURALE DI TARENTO, LAVIS, MEZZOCORONA VAL DI CEMBRA BCC SOC. COOP,
- SET DISTRIBUZIONE SPA tramite Consorzio dei Comuni Tarentini soc. Coop.

- che con deliberazione n. 21 dd. 16.12.2019 il consiglio comunale ha disposto, per le motivazioni contenute nel provvedimento, l'alienazione della partecipazione nella società GEAS spa entro un anno dall'esecutività della deliberazione, ossia entro il 29.12.2019, e che con successivo decreto n. 15 dd. 24.12.2020 con l'approvazione della *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica*, il Commissario straordinario dava atto di aver avviato in data 29.09.2020 la procedura per la messa in vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta per la quale era ancora pendente il termine di scadenza del 28.12.2020 per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci;
- che con nota- prot. 1263 dd. 26.04.2021 il Comune ha chiesto a Geas spa la liquidazione in denaro della quota posseduta in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater (artt. 20 e 24 comma 5 del T.U.S.P. approvato con D.Lgs. 19-8-2016 n. 175);
- che con nota prot. 1940 dd. 30.06.2021, secondo Geas spa, non esisterebbero i presupposti per la richiesta alienazione delle quote possedute e che con risposta prot. 3258 dd. 04.11.2021 si ribadisce la legittimità della procedura seguita dall'Amministrazione comunale, chiedendo pertanto di dare seguito alla richiesta, già formulata, di dismissione della propria partecipazione sociale;
- che pertanto risulta l'obbligatorietà di inserire nella rilevazione anche la società Geas spa, ancorché detenuta dal Comune di Bondone al 31.12.2020, escludendola però da ogni valutazione ricognitoria in quanto già oggetto di separato iter istruttorio ad oggi concluso con la decisione di liquidazione della partecipazione azionaria di cui trattasi, come sopra esposto in dettaglio;
- che dalle verifiche effettuate e dagli elementi da me visionati non sono emersi presupposti che integrano la necessità di razionalizzare le partecipazioni detenute dall'Ente;

### ESPRIME

**parere favorevole** in merito all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto *“revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bondone alla data del 31/12/2020.”*

Bondone, 20 dicembre 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE  
*Dott.ssa Sonia Rossi*